



POLO NAVACCHIO SPA

Via Giuntini n. 25 Navacchio Cascina (Pi) 56021
Capitale sociale € 9.868.051
Registro Imprese di PISA n. 01482520507

Bilancio chiuso al 31 dicembre 2022

RELAZIONE DEL REVISORE ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI E GIUDIZIO SUL BILANCIO ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39

All'Assemblea dei Polo Navacchio SpA.

Giudizio di revisione

Il sottoscritto, **Dott. Francesco Morelli**, nato a Pisa (Pi) il 17 ottobre 1986, c.f. MRL FNC 86R17 G702P, con studio in Pisa (Pi), Piazza Sant'Antonio n.4, tel. 050.23435, fax 050.42422, mail francescomorelli@morellistudio.eu , pec francescomorelli@pec.odcecpisa.it , iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pisa al n. 778/A, nonché al Registro dei Revisori Legali di Conti al n.167957 sezione A (D.M. del 15 marzo 2013, G.U. n. 26 del 2 aprile 2013), nonché all'Albo dei Consulenti del Lavoro di Pisa n.453, ha svolto la revisione contabile del bilancio di esercizio della Società Polo Navacchio SpA, chiuso al 31 dicembre 2022 che evidenzia un risultato d'esercizio di euro 9.628, costituito da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e dalla nota integrativa.

A giudizio dello scrivente, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 31 dicembre 2022, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Lo scrivente rileva che l'andamento economico della società è positivo e sostanzialmente in linea con l'anno precedente, avendo realizzato anche nel 2022 un utile d'esercizio. Facendo seguito a quanto rilevato nelle relazioni dei precedenti anni circa il tema dell'impatto della struttura finanziaria sulla continuità aziendale, si rileva che gli amministratori – preso atto della necessità di operare una ristrutturazione delle fonti di finanziamento – hanno intrapreso nel corrente esercizio un percorso volto a condurre, entro la fine dell'anno, al consolidamento a lungo termine del debito corrente verso il sistema bancario, proprio con l'obiettivo di garantire una più equilibrata correlazione tra le fonti di finanziamento e l'attivo patrimoniale.

Elementi alla base del giudizio

Il sottoscritto ha svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia. Le responsabilità del revisore, ai sensi di tali principi, sono ulteriormente descritte nella sezione *Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio* della presente relazione. Lo scrivente dichiara di essere indipendente rispetto alla Società in conformità



alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio.

Ritiene inoltre di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il proprio giudizio.

Responsabilità dell'organo amministrativo e del collegio sindacale per il bilancio d'esercizio

L'organo amministrativo è responsabile per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

L'organo amministrativo è responsabile per la valutazione della capacità della società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d'esercizio, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. L'organo amministrativo utilizza il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d'esercizio a meno che abbia valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della Società o per l'interruzione dell'attività o non abbia alternative realistiche a tali scelte.

Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell'informativa finanziaria della società.

Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio

L'obiettivo del Revisore è di acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio, nel suo complesso, non contenga errori significativi dovuti a frodi, a comportamenti o eventi non intenzionali, che consenta quindi al Revisore di esprimere un giudizio tramite Relazione di Revisione.

Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d'esercizio.

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia, lo scrivente ha esercitato il giudizio professionale e mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile.

Inoltre:

- ha identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; ha definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi e acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il proprio giudizio.

Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;

- ha acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della società;
- ha valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dall'organo amministrativo, inclusa la relativa informativa;



- è giunto ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte dell'organo amministrativo del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull'eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della Società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, il Revisore è tenuto a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del proprio giudizio. Le conclusioni dello scrivente sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la Società cessi di operare come un'entità in funzionamento;
- ha valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d'esercizio nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d'esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione;
- ha comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.

Relazione su altre disposizioni di legge o regolamentari

La relazione di revisione prevede altresì che il Revisore esprima un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio allo scopo di identificare eventuali incoerenze significative rispetto al bilancio oggetto di revisione.

Assenza di incoerenze significative nella relazione sulla gestione rispetto al bilancio d'esercizio

L'organo amministrativo è responsabile per la predisposizione della relazione sulla gestione al 31 dicembre 2022, inclusa la sua coerenza con il relativo bilancio d'esercizio e la sua conformità alle norme di legge.

Lo scrivente ha svolto le procedure indicate nel principio di revisione SA Italia n. 720B al fine di esprimere un giudizio sulla coerenza della Relazione sulla Gestione con il bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2022 e sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché di rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi.

A proprio giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d'esercizio del Polo Navacchio SpA al 31 dicembre 2022 ed è redatta in conformità alle norme di legge.

Con riferimento alla dichiarazione di cui all'art. 14, co. 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10, rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione, lo scrivente non ha nulla da riportare

Pisa, 14 aprile 2023

Il Revisore
Dott. Francesco Morelli

